

0001666-17



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto
~~SPES~~
LAVORO AUTONOMO

*CONTRATTI E
OBBLICAZIONI
IN GENERE

SECONDA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 21646/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 1666

- Dott. ETTORE BUCCIANTE - Presidente - Rep. e 1
- Dott. FELICE MANNA - Rel. Consigliere - Ud. 26/10/2016
- Dott. ALBERTO GIUSTI - Consigliere - PU
- Dott. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere -
- Dott. ANTONINO SCALISI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 21646-2012 proposto da:

NADIA

a
a

presso la CORTE di CASSAZIONE;

- **ricorrente** -

contro

2016

PIETRO;

2177

- **intimato** -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PORDENONE,
depositata il 20/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/10/2016 dal Consigliere Dott. FELICE

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per il
rigetto del ricorso.





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'avv. Nadia propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza n. 1661/11 con la quale il Tribunale di Pordenone, accogliendo parzialmente l'opposizione proposta da Pietro Barbaro ai sensi degli artt. 645 c.p.c. e 29 e 30 legge n. 794/42, ha liquidato in suo favore l'onorario complessivo di € 11.098,63, per prestazioni giudiziali e stragiudiziali a queste connesse, svolte tra il 2009 ed il 2010. Riteneva il Tribunale che la prestazione svolta dal predetto professionista trovasse il suo giusto parametro nel valore non della causa (pari a circa € 800.000,00) ma della transazione (conclusa per la minor somma di € 200.000,00) che aveva concluso la lite.

Pietro Barbaro è rimasto intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 10 e 113 c.p.c. e 6 della tariffa forense approvata con D.M. n. 127/04. Al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, si sostiene, il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato nei confronti del cliente, si determina, in base alle norme del codice di procedura civile, avendo riguardo all'oggetto della domanda considerata al momento iniziale della lite, che nella specie era pari a € 834.167,45.

2. - Il motivo è fondato.

In tema di liquidazione degli onorari professionali a favore dell'avvocato, l'art. 6 della tariffa trova applicazione soltanto in riferimento alle cause per le quali si proceda alla determinazione presuntiva del valore in base a parametri legali, e non pure allorquando il valore della causa sia stato in concreto



dichiarato, dovendosi utilizzare in tale situazione, il disposto dell'art. 10 c.p.c., senza necessità di motivare in ordine alla mancata adozione di un diverso criterio (Cass. S.U. n. 5615/98; conformi, Cass. nn. 2701/04, 8660/10 e 4396/85).

In senso analogo, con riferimento all'omologa disposizione dell'art. 6 del D.M. 28 febbraio 1958, questa Corte ha, altresì, chiarito che il principio per cui nella liquidazione degli onorari a carico del cliente può aversi riguardo al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile, si applica soltanto ai casi in cui il codice di procedura civile fissa il valore delle domande sulla base di presunzioni e non quando trattasi di pagamento di somme ed il valore si ricava dalla stessa somma richiesta dall'attore (Cass. n. 3383/68).

In particolare, poi, per quanto concerne il caso di controversia definita a seguito di transazione fra le parti, è stato affermato che il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato nei confronti del cliente, si determina, in base alle norme del codice di procedura civile, avendo riguardo soltanto all'oggetto della domanda, considerata al momento iniziale della lite, per cui nessuna rilevanza può attribuirsi alla somma concretamente liquidata dal giudice in sentenza, ovvero realizzata dal cliente a seguito di transazione (Cass. nn. 1986/74, 1281/72 e 3496/75).

3. - Nella fattispecie il valore della controversia era stato oggetto di specifica dichiarazione, avendo l'attore agito per la consegna di titoli e denaro per l'importo complessivo di € 834.167,45. Pertanto, il giudice di merito non si è attenuto ad entrambi gli indirizzi interpretativi sopra richiamati, cui conviene assicurare continuità.



Conseguentemente, il provvedimento impugnato va cassato con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, al medesimo Tribunale di Pordenone, in persona di diverso magistrato.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Pordenone, in persona di diverso magistrato, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26.10.2016.

Il Presidente

dr. Ettore Bucciante

Il Consigliere estensore

dr. Felice Manna

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 23 GEN. 2017

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA